



Ministero dell'Istruzione

**I.C. GARIBALDI**

Via Marconi 46 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 61294190

Cod. Fisc. 94581370155 Cod. Min. MIIC8AR001

e-mail [miic8ar001@istruzione.it](mailto:miic8ar001@istruzione.it) [miic8ar001@pec.istruzione.it](mailto:miic8ar001@pec.istruzione.it)

Codice Univoco UFRWPT

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLA  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Premessa:**

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

**CAPO I**

***PRINCIPI GENERALI***

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR. Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
2. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

**Art. 2 – Finalità**

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Comprensivo Garibaldi.

Infatti come già richiamato nel Patto educativo di corresponsabilità e nel Patto di Alleanza Educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

Gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono alcuni doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni. Il regolamento di istituto chiarirà quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

### **Art. 3 – Diritti degli studenti**

---

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
- I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
- La Scuola predisponde un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno.
- Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:

- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico da rispettare:

- Un docente designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.
- Gli alunni sono invogliati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto.

6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.

- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento al fine di renderlo più efficace.
- Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
- Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente nell'arco di due settimane, attivando alla consegna processi di autovalutazione.

8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:

- La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:

- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:

- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

### **Art. 4 – Doveri degli studenti**

---

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano. In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.

8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione, non masticare chewinggum ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Andare in bagno solamente durante l'intervallo e, in caso di urgenza, massimo 1 volta durante le lezioni e trattenersi non più di 3/5 minuti.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori rispettando la raccolta differenziata.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzi e i sussidi didattici (evitando, per esempio, scritte sui banchi, sui muri ecc.).
16. Rispettare tassativamente il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola. (Vedi Allegato n. 5 ter REGOLAMENTO USO CELLULARE)
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
18. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
  - falsificare le giustificazioni;
  - non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
  - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgari tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
  - mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

## CAPO II

### *LE SANZIONI DISCIPLINARI*

#### **Art. 6 – Provvedimenti disciplinari scuola primaria e secondaria di primo grado**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della Scuola.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Il riconoscimento delle proprie responsabilità e l'impegno ad un comportamento corretto possono evitare/attenuare il provvedimento disciplinare, purché il fatto sia occasionale e non grave.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che siano state accertate le responsabilità individuali e/o collettive.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono ispirate ai principi di presa di coscienza di quanto commesso e rieducazione.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
8. Le seguenti sanzioni disciplinari saranno stabilite in relazione alla gravità dei fatti:
  - Richiamo verbale del docente;
  - Annotazione scritta sul registro elettronico;
  - Nota disciplinare sul registro elettronico;
  - Convocazione dei genitori da parte del docente o del coordinatore di classe;
  - Richiamo del Dirigente o di chi ne fa le veci;
  - Allontanamento dalle lezioni (sospensione).
9. In caso di reiterate mancanze seguite da provvedimenti disciplinari documentati, o in caso di comportamenti scorretti e non affidabili, accaduti anche fuori dalla scuola ma con ricadute in ambiente scolastico, il consiglio di classe potrà decidere la non partecipazione dello studente alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione in ragione di atteggiamenti che mettono potenzialmente a rischio la propria e l'altrui incolumità.
10. I comportamenti che possono dare luogo a provvedimenti sono:
  - Mancanza ai doveri scolastici e alle regole del vivere comune, negligenze abituali, assenze ingiustificate e/o frequenti e ripetuti ritardi ingiustificati, falsificazione firme, atteggiamenti provocatori, abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico, lancio di oggetti, mancanza di rispetto per le persone, l'ambiente e le cose e tutto quanto possa creare turbativa.

- Fatti reiterati relativamente al punto precedente; l'uso del cellulare e l'utilizzo improprio di altri dispositivi elettronici; fatti che turbano il regolare svolgimento delle lezioni; comportamento violento e/o discriminatorio e/o offensivo nei confronti dei compagni e nei confronti di tutti gli operatori della scuola.
- Atti di bullismo e cyberbullismo (con riferimento al documento E-policy); fatti reiterati che turbano il regolare svolgimento delle lezioni; fatti che possono implicare danni a persone o cose; inosservanza alle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola espresse nel regolamento di istituto; fatti che possono essere di offesa o di oltraggio a docenti, personale scolastico, istituzioni e compagni; fatti che possono rientrare nelle ipotesi di reato o essere di pericolo per l'incolumità della persona; lancio di oggetti che possono provocare danni a persone o cose.
- Atti gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.); atti correlati ad una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); atti vandalici nei confronti della scuola (ad es. uso improprio degli estintori) o dei veicoli posteggiati nel cortile della scuola.
- Recidiva degli atti citati al punto precedente; atti di particolare gravità, tali da determinare una seria apprensione a livello sociale; impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

11. Procedimento sanzionatorio

1. Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
2. In caso di infrazioni lievi o che non comportino la sospensione dalle lezioni:
  - 2.1 il docente procede con il richiamo verbale, annotazione disciplinare sul registro e l'eventuale convocazione dei genitori
  - 2.2 Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed il docente, può ammonire lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.
3. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento immediato dalla scuola:
  - 3.1 Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione da parte del docente, anche non della classe, dell'infrazione commessa. La segnalazione deve essere fatta con annotazione sul registro e con comunicazione puntuale al Dirigente dell'accaduto con riferimento a atti e fatti concreti.
  - 3.2 Allo studente viene data la possibilità di esporre al Dirigente Scolastico o a un docente delegato le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa anche in presenza dei genitori.
  - 3.3 Nel caso in cui si ravvisi la necessità di convocazione del Consiglio di classe straordinario, il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci dà comunicazione alla famiglia dello studente.
  - 3.4 Il Dirigente Scolastico, nel termine di cinque giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe (componente allargata). Qualora un rappresentante sia genitore dell'alunno da sanzionare si procede alla sua sostituzione (se possibile) con il primo dei non eletti.
  - 3.5 Il Consiglio di classe, secondo la gravità della sanzione, valutate le osservazioni formulate dallo studente, da eventuali testimoni o da altre persone interessate e coinvolte, provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Nel caso in cui la sanzione prevedesse l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, l'istanza verrà rimessa in sede di Consiglio d'Istituto. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
  - 3.6 Potrà essere offerta la possibilità di conversione della sanzione volta al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Il provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia dello studente.
4. La conclusione del procedimento deve avvenire entro dieci giorni dalla data di avvio.

12. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono inflitte dalla Commissione d'esame anche ai candidati esterni.
13. Contro i provvedimenti irrogati è ammesso ricorso, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia, istituito all'interno della scuola, che risponderà entro 10 giorni.
14. Contro le decisioni del Consiglio di classe è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
15. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico" (DPR n. 235/2007).
16. In caso di trasferimento, il procedimento disciplinare avviato dalla scuola di provenienza deve concludere il proprio iter nell'Istituto. Il Consiglio di classe e il Dirigente valuteranno ogni singolo caso e prenderanno decisioni in merito.

(Vedi tabella allegata n.5 bis – TABELLA DISCIPLINARE)

**CAPO III**  
***IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI***  
***SOSPENSIONE***

**Art. 7 – Il procedimento per la sospensione fino a 15 giorni**

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori rappresentanti, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimi a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a spiegare i fatti di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di dare la sua versione dei fatti non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

**Art. 8 – Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a 15 giorni**

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimi a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a spiegare la sua versione dei fatti presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di dare la sua versione dei fatti innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

**CAPO IV**  
**IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA**

**Art. 9 – Impugnazioni**

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

#### **Art. 10 – L'organo di garanzia**

---

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da tre docenti designati dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno quattro membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

#### **Art. 11 – L'elezione dei membri dell'organo di garanzia**

---

1. L'organo di garanzia resta in carica due anni scolastici e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l'anno, i docenti titolari membri dell'organo di garanzia e un docente che può sostituire gli altri in caso di assenza o impedimento.
3. L'elettorato attivo dei genitori membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
4. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovraintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
7. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo biennale ordinario.

#### **Art. 12 – Il procedimento dell'organo di garanzia**

---

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

**Art. 13 – Ricorsi al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale**

---

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

**Art. 14 – Sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Patto di Alleanza Educativa**

---

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il “Patto Educativo di Corresponsabilità” e il “Patto di alleanza Educativa”, accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente. La sottoscrizione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” e del “Patto di Alleanza Educativa” è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell’articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extra curricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola. (Vedi allegato 4 – 4 bis e 4 ter – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ e PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA)